

REGOLAMENTO (CEE) N. 1000/89 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 145/89 e che porta a 300 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 145/89 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 631/89 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per la vendita di 200 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito ;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 300 000 t il quantitativo di frumento tenero posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito e fissare l'ultima gara parziale ad una data ulteriore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 145/89 è modificato come segue :

1. All'articolo 1 i termini « di 200 000 t » sono sostituiti dai termini « di 300 000 t ».
2. L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue :
 - « 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 maggio 1989 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 5.